

**CONVENZIONE DI GESTIONE TRA
L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO
E LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
- Servizio Idrico Integrato -**

**CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA
DELIBERAZIONE ARERA 23 DICEMBRE 2015
n. 656/2015/R/IDR**

L'anno duemila diciannove (2019), il giorno dodici (12) del mese di giugno (06) presso la sede dell'AUSIR sita in Udine;

TRA

AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede legale in Udine, via Poscolle n. 6, codice fiscale e reg. impr. 94145210301, P.IVA 02923180307, nel seguito denominata "EGA", rappresentata dal Direttore Generale e rappresentante legale dell'Ente ing. Marcello Del Ben, nato a Pordenone il 05.05.1966, domiciliato per la carica in Udine, via Poscolle n. 6;

E

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A., con sede in Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica 1, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare con il numero di iscrizione 04268260272, Codice Fiscale e Partita IVA 04268260272, avente capitale sociale di Euro 18.000.000,00 interamente versato, nel seguito denominata "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE", rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dott. Andrea Vignaduzzo nato a Latisana il 26.01.1972, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) Lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) Lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;

- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;
- f) altre attività facenti comunque parte di quanto sopra descritto da a) ad e).

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; dette infrastrutture comprendono anche le reti di raccolta, i collettori



primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestore: la società LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, affidataria del Servizio Idrico Integrato nell'ambito del perimetro amministrativo dei Comuni riportati nell'art. 4.4 della presente Convenzione e suoi successori a titolo universale o particolare a qualsiasi titoli subentranti nella gestione;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici - condominiali o singoli - e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,

adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme è quella in capo a soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2 - Oggetto

- 2.1 Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, sul territorio assegnato dall'EGA alla società, del SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed altri (segmenti che nell'insieme costituiscono il



servizio di acquedotto), di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, il servizio misure dell'acquedotto e della fognatura e le altre attività idriche.

2.2 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;

- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE provvede all'esercizio del Servizio Idrico Integrato in regime di affidamento *in house providing* come tale riconosciuto dalla deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale" n. 7 del 29.06.2009 e dalla deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito "Interregionale Lemene" n. 17 dd 29.12.2017.

Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno del territorio affidato alla società per il periodo di durata della presente convenzione.
- 4.2 Il servizio affidato a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività descritte secondo le definizioni di cui all'art. 1.1:
- 1. Acquedotto:
 - a. Captazione;
 - b. Adduzione;
 - c. Potabilizzazione;
 - d. Distribuzione;
 - e. Misure dell'acquedotto;
 - 2. Fognatura:



- a. Misure della fognatura;
- 3. Depurazione;
- 4. Altre attività idriche.

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, anche eventualmente al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente Convenzione. L'ampliamento del perimetro di affidamento deve essere oggetto di deliberazione degli organi competenti dell'EGA e di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE.

4.3bis LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, a mente dell'art.128, co.2, d.lgs. 152/2006, esercita le attività di determinazione, vigilanza e controllo sugli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 16 bis della LR n. 16/2008, il Gestore autorizza tutti gli scarichi in pubblica fognatura, sulla base dello specifico regolamento approvato dall'EGA.

4.3ter LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE è autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 158-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 nonché dell'art. 13, comma 10 della L.R. 5/2016.

4.4 L'esercizio del Servizio Idrico Integrato, da parte di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni di seguito riportati:

1. Annone Veneto
2. Azzano Decimo
3. Brugnera
4. Caorle
5. Casarsa della Delizia
6. Cavasso Nuovo
7. Chions
8. Cinto Caomaggiore
9. Concordia Sagittaria
10. Cordenons
11. Cordovado
12. Fanna
13. Fiume Veneto
14. Fontanafredda

15. Fossalta di Portogruaro
16. Frisanco
17. Gruaro
18. Maniago
19. Meduna di Livenza
20. Meduno
21. Morsano al Tagliamento
22. Pasiano di Pordenone
23. Porcia
24. Portogruaro
25. Pramaggiore
26. Prata di Pordenone
27. Pravisdomini
28. Sacile
29. San Giorgio della Richinvelda
30. San Martino al Tagliamento
31. San Michele al Tagliamento
32. San Quirino
33. San Stino di Livenza
34. San Vito al Tagliamento
35. Sesto al Reghena
36. Teglio Veneto
37. Tramonti di Sopra
38. Tramonti di Sotto
39. Valvasone Arzene
40. Vajont
41. Vivaro
42. Zoppola

4.4bis Con riferimento all'elenco dei Comuni serviti di cui all'art. 4.4 della presente Convenzione, le Parti precisano e prendono atto che:

- a) il Comune di Caorle è l'unico, fra tutti i Comuni serviti dal Gestore, a non far parte dell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ex art. 3 della LR n. 5/2016 con la conseguenza che la gestione del SII da parte di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE in Comune di Caorle non è oggetto della presente Convenzione;
- b) il Comune di Morsano al Tagliamento non ha ancora ottemperato al rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento *in house providing* (attività prevalente, controllo analogo, proprietà 100%



pubblica) a favore di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE;

- c) I Comuni di Cavasso Nuovo, Fontanafredda, Cordenons e Fiume Veneto hanno intimato di voler recedere da LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE e le relative deliberazioni comunali sono state impugnate dal Gestore con i ricorsi iscritti a ruolo al TAR per il F.V.G. (R.G. nn. 372/17, 373/17, 374/17 e 375/17); nel corso dei procedimenti *de quibus* è stato proposto avanti alla Corte di Cassazione ricorso per regolamento di giurisdizione; la Suprema Corte, con proprie ordinanze n. 3518/2019, n. 3519/2019, 3520/2019 e 3521/2019, tutte pubblicate il 6 febbraio 2019, ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado, con la conseguenza che il Gestore ha termine di 90 giorni per eventualmente riassumere le cause a tale Tribunale superiore. Fino a quando non intervenga una sentenza passata in giudicato della competente Autorità giudiziaria e comunque la questione in sede giurisdizionale e amministrativa non si risolva e/o si concludano accordi tecnico-economici tra i quattro Comuni coinvolti ed il Gestore che dispongano diversamente, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE continua a gestire il SII anche all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni di Cavasso Nuovo, Fontanafredda, Cordenons e Fiume Veneto, tenuto conto che il servizio oggetto della presente Convenzione costituisce un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 che per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto od abbandonato.

- 4.5** Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO così come individuata dall'art. 3 della LR n. 5/2016 dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.

Articolo - 4bis Regime di proprietà e disponibilità di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali

4bis.1 Ai sensi dell'art.153, co.1 del D.Lgs. 152/2006 (*dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato*), le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al Gestore LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, il quale si fa esclusivamente carico delle rate di capitale a rientro e degli interessi passivi relativi ai mutui in titolarità degli Enti Locali, al netto dei contributi a fondo perduto in conto capitale e / o in conto interessi erogati agli Enti Locali stessi, assunti e / o ricevuti ai fini di finanziare le infrastrutture in questione.

Articolo 5 - Durata della convenzione

- 5.1** Tenuto conto della deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale" n. 7 del 29.06.2009 e della deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito Interregionale "Lemene" n. 17 del 29.12.2017, la durata dell'affidamento è fissata al 30.06.2039.
- 5.2** Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo *regolatorio pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore subentrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'ARERA.
- 5.3** Nei casi di cui al comma 5.2, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata

ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 6 - Contenuto del Piano d'Ambito

6.1 Sono atti fondamentali per la presente convenzione e di riferimento per lo svolgimento del SII affidato quelli di seguito richiamati:

- a) Piano d'Ambito dell'ATO "Occidentale" approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dall'Autorità d'Ambito "Occidentale" n. 2 del 29 maggio 2009, come integrato dalle seguenti deliberazioni dell'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale":
 - n. 20 del 22 dicembre 2011 che approva l'aggiornamento del Piano d'Ambito;
 - n. 5 del 28 marzo 2014 che approva il programma quadriennale degli interventi 2014-2017 del Gestore d'Ambito Sistema Ambiente srl, società successivamente fusa per incorporazione in LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE;
- b) Piano d'Ambito dell'ATO Interregionale "Lemene" approvato con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" n. 4 del 24 luglio 2017;
- c) Deliberazione dell'ARERA del 14 luglio 2016, 408/2016/R/IDR, di approvazione dello schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla Consulta d'ambito per il servizio idrico

integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene";

- d) Deliberazione dell'ARERA del 6 ottobre 2016 n. 560/2016/R/IDR, di approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dalla Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale - Pordenone;
- e) Deliberazione dell'ARERA del 20 novembre 2018 n.598/2018/R/IDR di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

6.2 Il Piano d'Ambito è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi (VRG) di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico - finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione. In Allegato 4 sono riportati valori del moltiplicatore tariffario e le tariffe, soggetti a revisione periodica;
- e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono sono tra loro coerenti.

6.3 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 7 - Aggiornamento dei Piani

7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, di norma

quadriennale, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del *Programma degli Interventi (PdI)*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del *Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

7.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo



criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

**Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO
DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**Articolo - 8 Raggiungimento e mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario**

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.

**Articolo - 9 Istanza di riequilibrio economico-
finanziario**

- 9.1** Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 9.2** L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 9.3** È obbligo di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

**Articolo - 10 Misure per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario**

10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione o dalla Legge;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

**Articolo 11 - Procedimento per la determinazione e
approvazione delle misure di riequilibrio**

11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata da LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato.



Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

- 11.2** L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
- 11.3** L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12 - *omissis*

Articolo 13 - *Procedura di individuazione del nuovo Gestore unico d'ambito e corresponsione del valore di rimborso a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE*

- 13.1** L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 13.2** L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la

prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

13.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

13.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

13.5 In caso di disaccordo di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

13.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

13.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente



all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

13.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'EGA

14.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione

- dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari, attivandosi in tal senso anche presso i Comuni ed altre pubbliche amministrazioni;
 - d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio da parte del gestore a livelli auspicabilmente crescenti nel tempo;
 - f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA;
 - g) approvare i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 13, co. 9, della LR n. 5/2016;
 - h) approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato nella sola ipotesi di cui al precedente articolo 4, comma 3ter.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE

15.1 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente Convenzione;



- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la Carta del servizio idrico integrato in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art.165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento, purché tali disposizioni non siano incoerenti con la regolazione ARERA, non abbiano caratteristiche discriminatorie o vessatorie, non siano già nella disponibilità dell'EGA nell'ambito di qualsivoglia altra raccolta di dati;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione, previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;

- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- p) effettuare i controlli sulle acque della rete di distribuzione dell'acqua, dei pozzi e degli impianti di sollevamento dell'acqua potabile in base alla normativa vigente in materia. Le analisi devono essere effettuate da laboratori accreditati. Ai sensi della deliberazione n. 586/2012/R/IDR dell'AEEGSI, i dati sono poi resi disponibili sul sito aziendale con cadenza semestrale;
- q) trasmettere all'EGA i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato ai fini della loro approvazione ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 13, co. 9, della LR n. 5/2016;
- r) trasmettere all'EGA i progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato ai fini della loro approvazione nella sola ipotesi di cui al precedente articolo 4, comma 3ter;
- s) depositare presso gli uffici dell'EGA ed entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio, certificato da parte di società di revisione ai sensi di legge;

15.2 Ai sensi dell'art. 4, co. 7, della LR n. 5/2016, il Gestore LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE è tenuto a versare una quota annua, a copertura dei costi di funzionamento dell'EGA. Tale quota, definita dall'EGA in applicazione delle disposizioni dell'ARERA, è trasferita dal Gestore secondo le modalità indicate dallo stesso EGA.

15.3 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE opera in ossequio alla Carta del servizio idrico integrato approvata dall'EGA; LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione



sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio, nonché sul rispetto da parte del LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE della disciplina tecnica e giuridica vigente, e dei sistemi di qualità aziendale.

15.4 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di separazione contabile (*Unbundling*), si impegna a mantenere una contabilità rigorosamente separata per i diversi segmenti del servizio idrico integrato, nonché rispetto alle altre eventuali gestioni svolte da LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, ed a redigere coerentemente i propri Conti annuali separati (CAS); LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE dovrà eventualmente fornire informazioni extra - contabili e tecniche secondo le richieste dell'EGA, sulla base degli schemi predisposti da ARERA.

15.5 Al fine di assicurare i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività della pubblica amministrazione e del Gestore in house LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, nonché di garantire la continuità del servizio all'utenza, la sicurezza stradale, l'incolumità e la salute pubblica, il rispetto della normativa ambientale, per gli interventi urgenti e/o per interventi non superiori a € 200.000 che non rientrano nell'ipotesi prevista dalla precedente lett. q) del comma 1 del presente articolo, il Gestore trasmette all'EGA, entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco degli interventi realizzati nell'anno precedente.

Articolo 16- Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

16.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

16.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

16.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 16bis - Inadempimenti del Gestore e Risoluzione della Convenzione

16bis.1 Qualora siano riscontrate dall'EGA inadempienze o irregolarità relative allo svolgimento delle attività affidate con la presente Convenzione imputabili a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE rimuove, nel termine indicato in apposita comunicazione dell'EGA, le inadempienze o irregolarità riscontrate.

16bis.2 In ogni caso, la presentazione di eventuali giustificazioni da parte di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE non fa venire meno l'obbligo del Gestore di garantire la continuità della gestione e dell'erogazione del servizio.

16bis.3 Qualora LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE non adempia, entro il termine indicato, alle prescrizioni dell'EGA, determinando pregiudizio nell'erogazione dei servizi affidati, l'EGA ha la facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alle esecuzioni delle attività



richieste. Le spese delle attività così eseguite sono, oltre al risarcimento degli eventuali danni, a carico del gestore inadempiente.

16bis.4 Laddove il perdurare o la gravità dell'inadempienza imputabile al Gestore, pregiudichi o rischi di pregiudicare l'erogazione del servizio in violazione della Carta del Servizio e delle disposizioni di ARERA, nonché il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano d'Ambito, l'EGA, previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal Gestore inadempiente, dichiara la decadenza della presente convenzione in danno del Gestore responsabile.

16bis.5 L'EGA dà formale comunicazione all'ARERA e al Gestore inadempiente della dichiarata decadenza che deve contenere le modalità e gli obblighi per il subentro del nuovo gestore del servizio idrico integrato.

16bis.6 In tutti i casi di scadenza naturale od anticipata del rapporto regolato dalla presente Convenzione, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE assicura la continuità della gestione del servizio alle condizioni poste dalla Convenzione stessa fino al subentro del nuovo gestore del servizio idrico integrato.

Articolo 17- Penali

17.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli minimi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

17.2 L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE ai sensi del precedente comma; per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 18 - Sanzioni

18.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Garanzie

19.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

19.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore costituisce un deposito cauzionale per un importo di euro 300.000,00 mediante fideiussione bancaria/assicurativa prestata da Istituto autorizzato in base alle disposizioni di legge. Tale garanzia, ai sensi dell'art. 151, comma 5, del D.Lgs 152/2006, copre gli interventi da realizzare nei prossimi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata, in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

19.3 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la



relativa scadenza. Contestualmente l'EGA si impegna a restituire la fideiussione in scadenza sostituita.

19.4 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

19.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 20 - Assicurazioni

20.1 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE è titolare delle polizze assicurative, per:

- a) Responsabilità civile terzi (contraenza addizionale LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE): fino al massimale di euro 20.000.000,00;
- b) Responsabilità civile inquinamento (contraenza diretta LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE): fino al massimale di euro 9.000.000,00;
- c) Calamità naturali - polizza incendio (contraenza addizionale LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE): inondazioni, alluvioni, allagamenti: fino al massimale di euro 65.000.000,00.

Articolo - 21 Modalità di aggiornamento della convenzione

21.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, di norma quadriennale, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai

sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

21.2 Le Parti, inoltre, si impegnano ad aggiornare il testo della presente Convenzione a seguito e in ragione dell'avveramento delle ipotesi previste nell'ultimo periodo della lett. c) dell'articolo 4.4bis della presente Convenzione.

21.3 Le Parti si impegnano, infine, ad aggiornare il testo della presente Convenzione anche nell'ipotesi in cui il Comune di Morsano al Tagliamento non provveda - entro un anno decorrente dalla stipula della presente Convenzione - a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento *in house providing* a favore di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE.

Articolo 22 - Allegati

22.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

A. Per bacino ex Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale":

- **Allegato 1** - Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale" n. 7 del 29.06.2009 (affidamento *in house providing* del SII);
- **Allegato 2** - Regolamento del servizio idrico integrato del gestore LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito "Occidentale" n. 2 del 11.02.2011;
- **Allegato 3** - Piano d'Ambito dell'AATO dell'ATO "Occidentale" approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dalla Consulta d'Ambito "Occidentale" n. 2 del 29 maggio 2009, come integrato dalle seguenti deliberazioni dell'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale":



- n. 20 del 22 dicembre 2011 che approva l'aggiornamento del Piano d'Ambito;
- n. 5 del 28 marzo 2014 che approva il programma quadriennale degli interventi 2014-2017 del Gestore d'Ambito Sistema Ambiente s.r.l., società successivamente fusa per incorporazione in LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE;
- **Allegato 4** - Deliberazione dell'ARERA del 6 ottobre 2016 n. 560/2016/R/IDR, di approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dalla Consulta d'Ambito dell'ATO Occidentale - Pordenone;

B. Per bacino ex Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene":

- **Allegato 6** - Deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" n. 17 del 29.12.2017 (affidamento in house providing del SII);
- **Allegato 7** - Regolamento del servizio idrico integrato del gestore LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" n. 22 del 19.12.2016;
- **Allegato 8** - Piano d'Ambito dell'ATO Interregionale "Lemene" approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" n. 4 del 24 luglio 2017;
- **Allegato 9** - Deliberazione dell'ARERA del 14 luglio 2016, 408/2016/R/IDR, di approvazione dello schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene".


- C. Allegato 10** - Schemi di riferimento della Carta provvisoria del Servizio Idrico Integrato di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE approvati con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti n. 8 dd 22.03.2019;

D. **Allegato 11** - Deliberazione dell'ARERA del 20 novembre 2018 n. 598/2018/R/IDR di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE.

Articolo 23 - Norme finali

- 23.1** Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelle fiscali, compresa l'imposta di bollo e di registro, sono a carico di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE.
- 23.2** La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 24.06.1986, n. 131.
- 23.3** Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela e qualità delle risorse idriche, in materia di servizi e lavori pubblici e, in particolare, al D.Lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 5/2016.
- 23.4** LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE non può cedere o trasferire a terzi la titolarità della presente Convenzione, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dalla stessa, salva espressa deliberazione dell'EGA, sotto pena dell'immediata risoluzione della Convenzione medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
- 23.5** Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione ed interpretazione della presente Convenzione saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia di Trieste ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, fatte salve le controversie che la normativa di tempo in tempo vigente consente che siano deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali sarà competente, con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro, il Tribunale di Pordenone.

PER L'ATA
IL PRESIDENTE



31

PER AUSIR
IL DIRETTORE GENERALE

